

Codice A1820C

D.D. 4 novembre 2024, n. 2294

Demanio Idrico Fluviale pratica VCPO313 - Comune di Rimella - Polizia Idraulica R.D. 523/1904 (Pratica n. 3055) e concessione demaniale per la realizzazione di quattro attraversamenti con guado di corsi d'acqua demaniali (di cui tre sul Rio Graticcia e su due suoi affluenti e uno su un affluente del Rio Rondo) con una pista silvo-pastorale tra l'Alpe Wan e l'Alpe Pianello, nell'ambito del progetto 'Sviluppo Rurale ..



ATTO DD 2294/A1820C/2024

DEL 04/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Demanio Idrico Fluviale pratica VCPO313 - Comune di Rimella - Polizia Idraulica R.D. 523/1904 (Pratica n. 3055) e concessione demaniale per la realizzazione di quattro attraversamenti con guado di corsi d'acqua demaniali (di cui tre sul Rio Graticcia e su due suoi affluenti e uno su un affluente del Rio Rondo) con una pista silvo-pastorale tra l'Alpe Wan e l'Alpe Pianello, nell'ambito del progetto 'Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27- intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" Bando 1/2023. Pista di accesso all'Alpe Pianello.'

Visto che in data 12/09/2024 (a nostro protocollo n. 42764/A1820C) l'Ing. Riccardo Peco, nato a Milano il 19/02/1979, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Rimella (VC) con sede in Frazione Chiesa - Codice Fiscale 01617090020 - ha presentato una richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale per la realizzazione di quattro attraversamenti con guado di corsi d'acqua demaniali con una pista silvo-pastorale, allegando all'istanza la documentazione progettuale, datata agosto - settembre 2024, a firma dei tecnici incaricati Dott. Geol. Alberto Strona, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n. 86 dell'A.P. Sez. A e Ing. Antonio De Maglie, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 6058F.

Esaminata la documentazione progettuale ed effettuato il sopralluogo istruttorio in data 10/10/2024.

Preso atto che i guadi in progetto saranno realizzati a raso, modellati in roccia e non comporteranno modifiche sostanziali al regime idraulico dei corsi d'acqua.

Visto che in data 29/10/2024 (a nostro prot. n. 51003/A1820C), sono pervenuti a questo Settore n. 2 elaborati progettuali in sostituzione di quelli allegati all'istanza denominati "Planimetria guadi" e "Relazione idraulica", datati 22/10/2024.

Considerato che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali revisionati la realizzazione dei lavori in argomento è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dei quattro corsi d'acqua.

Visto che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento 10/R/2022 nel caso di concessioni richieste dagli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 12 del regolamento 10/R/2022 il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che la tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021, ha stabilito l'esenzione del pagamento del canone demaniale per ponti, ponticelli, guadi, passerelle e attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative.

Visto che gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento 10/R/2022 sono esentati dal versamento delle spese di istruttoria.

Considerato l'art. 11, comma 4 stabilisce che le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;
- Legge Regionale 1 agosto 2024, n. 20, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

Di concedere al Comune di Rimella (VC) l'occupazione dell'area demaniale utile per quattro attraversamenti con guado di corsi d'acqua demaniali (di cui tre sul Rio Graticcia e su due suoi affluenti e uno su un affluente del Rio Rondo) con una pista silvo-pastorale tra l'Alpe Wan e l'Alpe Pianello, nell'ambito del progetto 'Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27- intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" Bando 1/2023. Pista di accesso all'Alpe Pianello.'

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904 e con esclusione delle altre norme di legge vigenti, alla realizzazione di quattro attraversamenti con guado di corsi d'acqua demaniali (di cui tre sul Rio Graticcia e su due suoi affluenti e uno su un affluente del Rio Rondo) con pista silvo-pastorale tra l'Alpe Wan e l'Alpe Pianello, nell'ambito del progetto 'Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27-intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" Bando 1/2023. Pista di accesso all'Alpe Pianello', ai sensi e per effetto dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e successive revisioni, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali allegati all'istanza e successive revisioni e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i guadi dovranno essere realizzati a raso, con l'estradosso all'attuale quota del thalweg, e non dovranno costituire in alcun modo un ostacolo al deflusso delle portate ordinarie e di piena;
3. contestualmente alla realizzazione delle opere dovrà essere posizionata una sbarra per la chiusura dell'accesso alla pista per l'impedimento del transito in caso di allerta per condizioni meteo avverse;
4. occorrerà predisporre, a monte ed a valle dei guadi, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, dei corsi d'acqua;
5. l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sui tratti di territorio interessato dalle opere al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, sulla base della valutazione del rischio e delle conseguenti azioni individuate, anche allertando la Protezione Civile comunale ed attuando l'interruzione del transito in corrispondenza del guado attraverso il posizionamento di idonei sbarramenti e/o transenne;
6. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con livelli di allerta arancione-rosso e/o in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali, l'Amministrazione Comunale dovrà comunque predisporre la chiusura della pista medesima; inoltre, prima di procedere alla riapertura della pista occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe in caso di rischio valanghivo, un'ispezione dell'attraversamento finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
7. le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
8. l'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, connessi all'utilizzo dei guadi, sono di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore delle opere stesse, mentre la gestione della pista

connessa è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Rimella;

9. non sono ammessi riporti di terreno e piantagioni di alberi e siepi nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
10. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;
11. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
12. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando l'Amministrazione Comunale autorizzata l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
14. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
15. il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
16. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
17. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
18. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il 31/10/2027, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione rilasciata dovrà essere rivalutata dal Settore scrivente a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;
19. i lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi (che dovrà comunque essere debitamente motivata), sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
20. l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
21. ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
22. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico

dei corsi d'acqua in oggetto;

23. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo dell'Amministrazione Comunale autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
24. l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
25. l'Amministrazione Comunale autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
26. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
27. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
28. l'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Dott.ssa M. Baldizzone)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli